

PARTE SPECIALE “I” – ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTICORRUZIONE

9.1 PREMESSA

La L. n. 190 del 2012 nota anche come “Legge Anticorruzione” ha previsto che le pubbliche amministrazioni si dotino di un Piano Anticorruzione finalizzato a porre in essere un sistema organico di prevenzione della corruzione sia a livello centrale che presso ogni pubblica amministrazione.

Il Piano Nazionale Anticorruzione è stato approvato dalla CIVIT (ora ANAC) con Delibera n. 72/2013 del 11 settembre 2013.

Nel citato Piano al punto 3.1.1. denominato: “Piani triennali di Prevenzione della Corruzione e i Modelli di organizzazione e gestione del D.Lgs. n. 231 del 2001” è previsto quanto segue:

“Al fine di dare attuazione alle norme contenute nella L. n. 190/2012 gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali. Per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla l. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella l. n. 190 del 2012 , dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall’ente (società strumentali/società di interesse generale). Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della l. n. 190 del 2012 e denominate Piani di prevenzione della corruzione, debbono essere trasmessi alle amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale.

Gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale devono, inoltre, nominare un responsabile per l’attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione, che può essere individuato anche nell’organismo di vigilanza previsto dall’art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001, nonché definire nei propri modelli di organizzazione e gestione dei meccanismi di accountability che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate e alla loro attuazione.”

Il Presente Modello nella Parte Speciale “A” – Reati contro la Pubblica Amministrazione già identifica le attività a rischio e le relative procedure di prevenzione relativamente ai reati indicati nel D.Lgs. n. 231 del 2001.

Nella presente Sezione vengono analizzati anche quei Reati contro la PA che non sono reati presupposto ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001 e verificato se, ed in che misura le procedure già in essere debbano esser adeguate e/o integrate ai fini della prevenzione della Corruzione nel senso indicato dalla Legge n. 190 del 2012 e del PNA.

Si sottolinea in linea generale che tutti i processi aziendali sono monitorati oltre che dalle disposizioni del Modello anche dal sistema di controllo della Società che prevede già numerosi presidi.

9.2 INDIVIDUAZIONE DEI REATI

9.2.1 Reati contro la PA già previsti nella Parte Speciale “A” del Modello.

Nella parte Speciale “A” del presente modello sono già stati individuati ed analizzati i reati contro la PA che, ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001 sono “reati presupposto” per la responsabilità della Società:

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)
- Truffa (art 640 c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)
- Truffa ai danni dello Stato e di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)
- Concussione (artt. 317 c.p. e 322-bis c.p.)

- Corruzione per un atto di d'ufficio o per un atto contrario ai doveri di ufficio (artt. 318-319 c.p. e art. 320-321-322 bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p. e art. 321)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter, comma 1 c.p.)

Relativamente alle attività a rischio, alle procedure ed ai principi generali di comportamento rispetto ai reati sopra individuati si rinvia alla Parte Speciale "A" del Modello.

9.2.2 Peculato (art. 314 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne approprià, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

9.2.3 Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

9.2.4 Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

9.2.5 Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio (art. 325 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

9.2.6 Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.)

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivelà notizie di ufficio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

9.2.7 Rifiuto di atti di ufficio. Omissione (art. 328 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordina o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa di euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

9.2.8 Interruzione di servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.)

Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098.

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

9.2.9 Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità (art. 340 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge cagiona un'interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità è punito con la reclusione fino a un anno.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

9.2.10 Traffico di influenze illecite (art.346 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

9.3 ATTIVITA' A RISCHIO

In linea generale le attività a rischio relative ai Reati sopra richiamati possono essere teoricamente tutte le attività svolte dalla Società che prevedono rapporti con enti pubblici o svolti nella funzione di incaricato di pubblico servizio.

9.3.1 Attività già evidenziate in altre parti del modello

Relativamente ai reati di peculato (art. 314 c.p.), peculato con profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) e traffico di influenze illecite (art. 346 c.p.) l'analisi

effettuata ha evidenziato come siano a rischio tutte quelle già evidenziate nella parte speciale "A" del modello.

In particolare per i reati di **peculato e peculato con profitto dell'errore altrui** vengono in rilievo le attività che prevedano l'uso e la disponibilità di denaro e/o di beni della società in quanto società a capitale pubblico; le attività attraverso le quali si potrebbero attribuire fondi della società a favore di terzi; le attività in cui operatori della Società hanno disponibilità di fondi di terzi e se ne appropriano. Si ritengono pertanto a rischio le seguenti attività già indicate nella parte speciale "A":

- Gestione del personale
- Gestione delle trasferte
- Gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali
- Gestione dei regali, degli omaggi e delle spese di rappresentanza
- Gestione degli acquisti
- Gestione delle consulenze
- Gestione delle risorse finanziarie
- Gestione delle immobilizzazioni
- Gestione della contabilità ordinaria

Relativamente a tutte tali attività si ritengono idonei a prevenire la commissione del reato i processi e i controlli già individuati nelle attività a rischio sopra richiamate.

Il **traffico di influenze illecite** (art. 346 c.p.) punisce quei comportamenti criminali tesi a predeterminare il contenuto di un atto della pubblica amministrazione prima che ciò sia avvenuto in concreto. Il nuovo reato introdotto dalla Legge n. 190/2012 intende anticipare la tutela penale rispetto ad un epilogo corruttivo che presuppone già la lesione del bene giuridico rappresentato dal buon andamento e dall'imparzialità dell'istituzione pubblica. Il nuovo reato punisce, perciò, le condotte prodromiche rispetto alla più grave corruzione.

In tale contesto avendo già la parte speciale "A" del modello identificato le attività a rischio per i reati di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) e corruzione in atti giudiziari (art. 391 ter c.p.) si ritengono idonei a prevenire la commissione di questo reato i processi ed i controlli già individuati nella parte speciale "A".

Il reato di **abuso di ufficio** (art. 323 c.p.) sanziona quei comportamenti che l'agente pone in essere in violazioni di norme di legge o di regolamento o violando obblighi di astensione al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o al fine di procurare a terzi un danno ingiusto. Si tratta, tra i delitti contro la Pubblica Amministrazione di figura "residuale" in quanto si applica quando "il fatto non costituisca un più grave reato".

Data la genericità della fattispecie si ritengono a potenziale rischio tutte le attività già identificate nella parte speciale "A" del modello ed idonei a prevenirne la commissione i processi ed i controlli già individuati nella parte speciale "A".

9.3.2 Gestione di documenti e informazioni

La quasi totalità dei processi aziendali gestisce documenti e informazioni.

La gestione dei documenti e delle informazioni su supporto digitale è già stata regolamentata, per gli aspetti di tutela della privacy e della corretta gestione delle banche dati in tutta la Parte Speciale "E" del Modello relativa ai reati informatici.

La gestione di documenti cartacei è già stata oggetto di specifica previsione nella parte "G" del Ferme restando i processi e i controlli sopra richiamati una non corretta gestione dei documenti e delle informazioni potrebbe venire in rilievo anche in riferimento ai reati di **utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio** (art. 325 c.p.) o di **rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio** (art. 326 c.p.).

L'utilizzazione per fini di profitto di invenzioni o scoperte scientifiche potrebbe essere integrato dai settori aziendali che utilizzano particolari tecnologie sia di proprietà dell'Azienda che di terzi, come ad esempio nella gestione degli impianti di trattamento dei rifiuti. Oltre che nella gestione il reato potrebbe integrarsi anche nella fase di approvvigionamento delle attrezzature ad elevato grado di tecnologia.

Il reato di rilevazione e utilizzazione di segreti d'ufficio vede coinvolti tutti i settori aziendali ove sono archiviati documenti ed informazioni sia di natura cartacea che digitale.

Si pensi a titolo di esempio alla diffusione illecita dei dati e delle informazioni contenute: nell'archivio clienti o fornitori; nell'archivio degli utenti TIA/TARES gestito sia in conto proprio che per conto dei Comuni soci; nell'archivio del personale dipendente; nei registri di carico e scarico dei rifiuti da parte di terzi.

9.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

La presente sezione si riferisce a comportamenti posti in essere dall'Amministratore Delegato, dai Dirigenti e dai Dipendenti (nel seguito "Esponenti Aziendali") operanti nelle aree in cui sono svolte attività a rischio nonché da Collaboratori esterni (di seguito tutti definiti i "Destinatari").

A tutti gli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali, è vietato:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti di soggetti privati in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

I principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio sono i medesimi già disciplinati nella altre Parti Speciali del presente Modello, ai quali si rimanda integralmente.

Si ribadisce in ogni caso che nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

1) effettuare elargizioni in denaro a soggetti terzi aventi rapporti con la Società o da parte di Esponenti Aziendali ad altri Esponenti Aziendali;

2) offrire o effettuare, direttamente o indirettamente, pagamenti indebiti e promesse di vantaggi personali, di qualsiasi natura, a soggetti terzi aventi rapporti con la Società o da parte di Esponenti Aziendali ad altri Esponenti Aziendali . Tale divieto include l'offerta, diretta o indiretta, di gratuita disponibilità di servizi, ovvero di attrezzature, finalizzata a influenzare decisioni od operazioni;

3) distribuire o accettare omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dal presente Modello e dal Codice Etico. In particolare:

- è vietata qualsiasi forma di regalo a soggetti terzi, italiani o esteri o a loro familiari, aventi rapporti con la Società o da parte di Esponenti Aziendali ad altri Esponenti Aziendali, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;
- non possono essere accettati omaggi a favore di Esponenti Aziendali eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale;
- gli omaggi e i regali (offerti o ricevuti) consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore.

4) accordare o accettare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.), siano essi diretti a favore di rappresentanti di soggetti terzi aventi rapporti con la Società o ad Esponenti Aziendali, che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto 3;

- 5) riconoscere compensi in favore di Collaboratori Esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente;
- 6) versare ad alcuno, a qualsiasi titolo, somme od altri corrispettivi finalizzati a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione di contratti con altri soggetti rispetto agli obblighi in essi assunti;
- 7) promettere o concedere "soluzioni privilegiate" (ad es. sconti / prestazioni al di fuori delle modalità standard, interessamento per rendere più facile l'assunzione di parenti/affini/amici, ecc.);
- 8) fornire o promettere di fornire, anche tramite terzi, opere o servizi (ad es. manutenzione su autovetture private, opere di ristrutturazione di edifici privati residenziali, ecc.);
- 9) appropriarsi e/o utilizzare a scopi personale di denaro o altra cosa mobile di terzi e/o della Società;
- 10) utilizzare a proprio o altri profitto beni, brevetti, marchi, studi, progetti di cui sia in possesso per ragioni di servizio;
- 11) utilizzare e/o diffondere per fini personali e comunque senza nessuna attinenza o inerenza con i propri doveri di ufficio o di servizio notizie, dati e informazioni del proprio ufficio o servizio di cui sia in possesso o abbia avuto comunque notizia;
- 12) non adempire e realizzare nei tempi previsti dai vari processi aziendali e comunque con la massima sollecitudine possibile e in modo corretto i compiti e le attività attribuite;
- 13) non dare risposta alle diffide presentate dai cittadini e dagli utenti entro 30 giorni dalla richiesta.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- a) gli incarichi conferiti ai Collaboratori Esterni devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito ed essere sottoscritti conformemente alle deleghe ricevute;
- b) i contratti con cui la Società addivenga ad una qualsiasi forma di collaborazione contrattualmente regolata, ove destinati a cooperare con la Società nell'ambito delle attività in cui ricorre il rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini, e rispettare quanto di seguito indicato:
 - nei contratti con i consulenti e i collaboratori deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle sue implicazioni per la Società, di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai Reati, di impegnarsi al rispetto del Modello e dei principi etico-comportamentali adottati dalla Società;
 - nei contratti con i consulenti e i collaboratori deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi del Modello e dei principi etico-comportamentali adottati dalla Società (ad esempio clausole risolutive espresse, penali);
 - nelle lettere di assunzione deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle sue implicazioni per la Società, di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai Reati, di impegnarsi al rispetto del Modello e dei principi eticocomportamentali adottati dalla Società;
 - nelle lettere di assunzione deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi del Modello e dei principi eticocomportamentali adottati dalla Società (ad esempio clausole risolutive espresse, penali);
- c) nessun tipo di pagamento di importo rilevante (superiore al limite posto dalla normativa antiriciclaggio, attualmente € 1.000,00) può essere effettuato in contanti o in natura;
- d) le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie hanno una causale espressa e sono documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza contabile;

f) qualora si utilizzino supporti informatici, l'identità e l'idoneità dell'operatore che immette dati e dichiarazioni deve essere sempre individuabile;

g) devono essere immediatamente segnalati all'OdV eventuali comportamenti della controparte o di Esponenti Aziendali volti ad ottenere o concedere favori, elargizioni illecite di denaro o altre utilità, anche quando il beneficio o la promessa di utilità sia diretta a soggetti terzi rispetto alla Società.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela o più specifiche previste per le singole Funzioni coinvolte nell'ambito delle attività sensibili.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato sopra indicate e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre i terzi in errore, a vantaggio della Società;
- chiedere o indurre soggetti terzi e altri Esponenti Aziendali a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzare impropriamente la decisione, a favore della Società;
- promettere od offrire oppure versare somme di denaro, doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale o dalla prassi del contesto in cui si opera (ad esempio festività, usi e costumi locali, di mercato o commerciali) e accordare vantaggi di qualsiasi natura a soggetti terzi e altri Esponenti Aziendali a titolo personale con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società. Tra i vantaggi che potrebbero essere accordati, si citano, a titolo esemplificativo, la promessa di assunzione per parenti ed affini, la concessione di trattamenti di favore, ecc.;
- affidare incarichi a eventuali consulenti esterni eludendo criteri documentabili ed obiettivi incentrati su competitività, utilità, prezzo, integrità, solidità e capacità di garantire un'efficace assistenza continuativa. In particolare, le regole per la scelta del consulente devono ispirarsi a criteri di chiarezza e documentabilità; ciò al fine di prevenire il rischio di commissione di reati di corruzione che potrebbe derivare dall'eventuale scelta di soggetti "vicini" a persone legate a soggetti terzi (es. fornitori, clienti, ecc.) e alla conseguente possibilità di agevolare l'instaurazione/sviluppo di rapporti finalizzati a vantaggio della Società;
- adottare comportamenti contrari alle Leggi, al Codice Etico o alle procedure della Società.

I Responsabili delle Funzioni interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e di comportamento descritti nella presente Parte Speciale.

9.5 I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'Organismo di Vigilanza, in relazione alla prevenzione dei reati elencati nella presente Parte Speciale, sono da intendersi tutti quelli facenti parte del Regolamento dell'OdV di Cis Spa, qualora non fossero compresi nel predetto Regolamento, di quelli successivamente indicati:

- verifica dell'osservanza, dell'attuazione e dell'adeguatezza del Modello (Parte Generale e Speciale) in ottica di prevenzione della commissione dei reati in ambito di Corruzione tra Privati;
- verifica, con il supporto delle strutture competenti, del sistema di deleghe e procure in vigore;

- **vigilanza sull'effettiva applicazione della Parte Generale del Modello e della presente Parte Speciale e rilevazione delle deviazioni comportamentali dei Destinatari, qualora riscontrati dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;**
- **comunicazione di eventuali violazioni del Modello al Consiglio di Amministrazione e proposte di aggiornamento del Modello.**

L'Organismo di Vigilanza comunica quindi i risultati della propria attività di vigilanza e controllo al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, secondo i termini indicati nel Regolamento dell'OdV e nella Parte Generale del Modello.